

Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/27

Intervento SRA 18 “Impegni per l’Apicoltura” Azione 2 -”Apicoltura nomade” (SRA 18.2)

Quadro delle esclusioni e riduzioni

A) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno preclude la concessione del sostegno. I requisiti di ammissibilità previsti dal bando devono essere mantenuti per tutta la durata dell’impegno. Le eventuali inadempienze dovute al mancato mantenimento dei requisiti di ammissibilità determinano la revoca totale dell’aiuto e il rimborso delle somme eventualmente percepite, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, da comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data dell’evento eccezionale, all’ufficio istruttore di competenza che valuterà le condizioni per il relativo riconoscimento in ottemperanza a quanto previsto dal DDG n. 3933 del 31/08/2023 Allegato A.

Il beneficiario deve dimostrare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, indicate nella scheda d’intervento del P.S.P 2023/2027, nel CSR Sicilia, nelle disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON-SIGC” nonché nel bando, al momento della presentazione della domanda di sostegno e garantire il mantenimento delle suddette per l’intera durata dell’impegno.

B) Diniego di accesso, dichiarazioni mendaci e omissioni intenzionali

Il beneficiario deve conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa dall’intervento **SRA-18.2-”Apicoltura nomade”** per tutta la durata dell’impegno e renderla disponibile in occasione dello svolgimento dei controlli.

La negazione esplicita e non giustificata all’accesso ai luoghi dei controlli, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell’attività di ispezione e controllo, comporta la decadenza e la revoca del sostegno.

Il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. In tale circostanze il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo (art.15 Decreto MASAF n.93348 del 26/02/2024 “Disposizioni

attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023/2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023/2027).

C) Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi e in loco (PSP 2023/2027 par. 7.3.2). Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 42 del 17/03/2023, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Le sanzioni amministrative si calcolano sulla base dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento che sono state presentate nel corso degli anni civili in cui si è verificata l’inosservanza (art. 1 comma 2 del D.M. 93348 del 26/02/2024)

L’autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Se l’importo richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento, risulta maggiore del 25% rispetto a quello considerato ammissibile, il beneficiario è soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La sanzione amministrativa si applica anche alle spese che non sono risultate ammissibili in seguito ai controlli in loco (art.15 comma 6 del D.M. 93348 del 26/02/2024).

La sanzione amministrativa non va oltre la revoca totale del sostegno (PSP 2023/2027 par. 7.3.2).

Tuttavia non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione, nella domanda di pagamento, dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile (art.15 comma 6 del D.M. 93348 del 26/02/2024).

D) Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi.

Le disposizioni e i criteri per determinare le percentuali di riduzioni applicabili/esclusioni, sono normate dall’art. 15 del D. L.g.s. n.42 del 17/03/2023 e dall’Allegato 5 del D.M. n.93348 del 26/02/2024.

In caso di mancato rispetto degli impegni definiti per gli Interventi previsti dal PSP, ovvero gli altri obblighi dell’intervento, si applica per ogni violazione o gruppo di violazioni, la riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal P.S.P, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi di livello massimo (art.15 comma 3 del D.M. 93348 del 26/02/2024).

Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Per ciascuna infrazione relativa a impegni o gruppo di impegni la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, definita con i criteri posti dal D.M n.93348 del 26/02/2024 di cui all'art.15. La percentuale di riduzione è pari al 3%, 5%, 10% e può giungere fino all'esclusione (art.15 comma 4 del D.M. 93348 del 26/02/2024).

In base all'Art. 14 comma 2 del del Decreto L.g.s. n.42 del 17/03/2023 “Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo”.

In caso di violazione grave, relativa ad impegno o gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

La ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dall'accertamento (comma 1 art.14 D.L.g.s. n.42 del 17/03/2023).

Il sostegno è recuperato qualora il beneficiario superi i livelli alti di infrazione dell'impegno (durata, entità, gravità) previsti dalla griglia di riduzione.

Nel caso di una violazione definita “non grave” si applica quanto disposto dal comma 3 del citato Art.14 del Decreto L.g.s. N.42 del 17/03/2023.

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

Si fa espressa riserva di modifica del “Quadro delle esclusioni e riduzioni”, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

A seguire, sono elencati gli impegni specifici previsti dall'intervento **SRA-18.2-”Apicoltura nomade”** la cui inadempienza determina una sanzione come di seguito riportato:

QUADRO DEGLI IMPEGNI

Descrizione impegno/o gruppi di impegni	Origine normativa	Modalità di controllo	Tipologia di controllo	Elemento del controllo	Montante riducibile	Tipo di sanzione in caso di inadempienza
IM01 - Praticare l'attività apistica nelle aree	Piano Strategico Politica Agricola	Amministrativo	Cartacea Informatizza	EC6617 - Gli apicoltori richiedenti praticano l'attività	Domanda di Pagamento	Riduzione graduale*

individuare secondo il criterio C06.	Comune 2023/2027 Ver. 4.1 – CSR Sicilia Rev. Settembre 2024 - Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON SIGC” approvate con D.D.G. n. 7162 del 22/12/2023 e il successivo DDG di modifica/integrazione n.9731 dell’11/12/2024.		ta	apistica nelle aree individuate nel bando		o Decadenza
IM02 - Non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione, rispettando una distanza minima tra gli apiari della medesima azienda assoggettati agli impegni, con lo stesso codice allevamento, sotto impegno non inferiore a 2,2 km.	Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/2027 Ver. 4.1 – CSR Sicilia Rev. Settembre 2024 - Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON SIGC” approvate con	Amministrativo	Cartacea Informatizzata	EC13135 - Rispetto della distanza minima tra gli apiari della medesima azienda con lo stesso codice allevamento	Domanda di pagamento	Riduzione graduale

	D.D.G. n. 7162 del 22/12/2023 e il successivo DDG di modifica/integrazione n.9731 dell'11/12/2024.					
IM03- Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario, con le indicazioni della zona/postazione (coordinate GPS) in cui viene collocato l'apiario.	Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/2027 Ver. 4.1 – CSR Sicilia Rev. Settembre 2024 - Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON SIGC” approvate con D.D.G. n. 7162 del 22/12/2023 e il successivo DDG di modifica/integrazione n.9731 dell'11/12/2024.	Amministrativo	Cartacea	EC4801 - Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario	Domanda di pagamento	Riduzione graduale
IM04- Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree	Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/2027 Ver. 4.1 – CSR Sicilia Rev. Settembre 2024 -	Amministrativo	Cartacea Informatizzata	EC5392 - Gli alveari ammessi sono stati mantenuti nella postazione per un numero minimo di giorni 60.	Domanda di pagamento	Riduzione graduale

previste dall'intervento per un numero minimo di giorni pari a 60 nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche.	Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC" approvate con D.D.G. n. 7162 del 22/12/2023 e il successivo DDG di modifica/integrazione n.9731 dell'11/12/2024.					
IM06- Redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante le aree e le relative specie botaniche interessate dall'intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione e il periodo di permanenza degli apiari, nel rispetto dell'impegno I04.	Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/2027 Ver. 4.1 – CSR Sicilia Rev. Settembre 2024 - Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC" approvate con D.D.G. n. 7162 del 22/12/2023 e il successivo DDG di modifica/integrazione	Amministrativo	Cartacea	EC11431 - Il beneficiario ha redatto ed aggiornato annualmente una relazione tecnica	Domanda di pagamento	Riduzione graduale

	ne n.9731 dell'11/12/2024.					
<u>IM07</u> - Ogni postazione scelta dal beneficiario, deve essere registrata nell'apposita sezione apistica della BDN (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica) con l'indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, che possono essere anche rilevati tramite strumentazione GPS eventualmente in dotazione all'apiario.	Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/2027 Ver. 4.1 – CSR Sicilia Rev. Settembre 2024 - Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON SIGC” approvate con D.D.G. n. 7162 del 22/12/2023 e il successivo DDG di modifica/integrazione n.9731 dell'11/12/2024.	Amministrativo	Cartacea Informatizzata	EC5393 - Corretta registrazione di ogni postazione nell'apposita sezione apistica della BDN (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica)	Domanda di pagamento	Esclusione
<u>IM881</u> -Azioni informative e pubblicitarie – <u>ACA 18</u>	Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/2027 Ver. 4.1 – CSR Sicilia Rev. Settembre 2024 - Disposizioni attuative e procedurali generali per gli	Amministrativo/in situ	Cartacea/ informatizzata	<u>EC4816</u> Informazione e pubblicità ACA18	Domanda di pagamento	Decadenza

	interventi di sviluppo rurale “NON SIGC” approvate con D.D.G. n. 7162 del 22/12/2023 e il successivo DDG di modifica/integrazione n.9731 dell’11/12/2024.					
IM2155 - Rispetto delle tempistiche di presentazione della domanda di pagamento.	Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/2027 Ver. 4.1 – CSR Sicilia Rev. Settembre 2024 - Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON SIGC” approvate con D.D.G. n. 7162 del 22/12/2023 e il successivo DDG di modifica/integrazione n.9731 dell’11/12/2024.	Amministrativo	Informatizzazione	EC6624 - La domanda di pagamento annuale è stata presentata entro i termini previsti dal bando.	Domanda di pagamento	Riduzione graduale

***(Riduzione graduale):** Si applica solo per riduzioni fino al 20% rispetto agli alveari ammessi nella domanda di sostegno, in ogni caso la premialità verrà riconosciuta rispettando la corrispondenza degli alveari verificati alla classe di pertinenza. Nel caso in cui la riduzione del

n° di alveari comporti il passaggio alla classe immediatamente inferiore, il premio erogato sarà quello corrispondente alla classe inferiore come previsto dalla tabella riportata nel paragrafo 13 del Bando.

ALTRI OBBLIGHI

Descrizione impegno/o gruppi di impegni	Origine normativa	Modalità di controllo	Tipologia di controllo	Elemento del controllo	Montante riducibile	Tipo di sanzione in caso di inadempienza
<u>OB84-</u> Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/2027 Ver. 4.1 – CSR Sicilia Rev. Settembre 2024 - Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON SIGC” approvate con D.D.G. n. 7162 del 22/12/2023 e il successivo D.D.G. di modifica/integrazione n.9731 dell’11/12/2024.	Amministrativo	Cartacea	EC2958 - Comunicazione delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali	Intervento	Riduzione graduale
<u>OB114-</u> Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento	In base alla rettifica del Bando per allineamento al CSR Sicilia 2023/2027					

(UE) 2021/2115)	Rev. Settembre 2024, con D.D.G. n. 9732 del 11/12/2024, gli obblighi di condizionalità sono stati eliminati.					
OB115- Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115)	In base alla rettifica del Bando per allineamento al CSR Sicilia 2023/2027 Rev. Settembre 2024, con D.D.G. n. 9732 del 11/12/2024, gli obblighi di condizionalità sono stati eliminati.					

Per ciascun impegno l'inadempienza è valutata rispetto ai livelli di infrazione in termini di Gravità - Entità – Durata.

La gravità dell'inadempienza dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni dell'articolo 30 del Regolamento di esecuzione (UE) n.128/2021, nonché dell'articolo 59, paragrafo 1 del regolamento (UE) n.2116/2021.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.M n.410727 del 04/08/2023 i controlli in loco verificano che le operazioni siano attuate in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.

Le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienze dei beneficiari, coerentemente all'art. 15 del Decreto L.g.s. N.42 del 17/03/2023 e successive modifiche, per gli impegni specifici previsti dall'intervento **SRA-18.2-"Apicoltura nomade"** sono di seguito riportate. Il calcolo delle percentuali di riduzione richiama quanto contenuto nell'Allegato 5 – Riduzioni per la violazione degli impegni e altri obblighi (di seguito Impegni per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (art.15) del D.M. 93348 del 26/02/2024 e, per l'intervento **SRA-18.2-"Apicoltura nomade"**, è così determinato:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	5%
x >= 4,00	10%

GRIGLIE DEGLI IMPEGNI

IM02- Non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione, rispettando una distanza minima tra gli apiari della medesima azienda assoggettati agli impegni, con lo stesso codice allevamento, sotto impegno non inferiore a 2,2 km.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Distanza tra apiari $\geq 1,9$ Km e $< 2,2$ Km	Uguale alla gravità	Uguale alla gravità
Medio (3)	Distanza tra apiari $\geq 1,6$ Km e $< 1,9$ Km	Uguale alla gravità	Uguale alla gravità
Alto (5)	Distanza tra apiari $\geq 1,3$ Km e $< 1,6$ Km	Uguale alla gravità	Uguale alla gravità

Condizioni per l'esclusione: distanza tra apiari $< 1,3$ Km. Si precisa che in caso di violazione, l'esclusione riguarda tutti gli alveari ammessi a sostegno solo delle postazioni escluse.

IM03- Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario, con le indicazioni della zona/postazione (coordinate GPS) in cui viene collocato l'apiario.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata (gg)
Basso (1)	Uguale alla durata	Sussistenza di motivazioni o giustificazioni, per il ritardato aggiornamento del registro.	Ritardo dell'aggiornamento del registro compreso tra il 1° e il 5° giorno dal termine previsto dal Bando.
Medio (3)	Uguale alla durata	Sussistenza parziale di motivazioni o giustificazioni, per il ritardato aggiornamento del registro.	Ritardo dell'aggiornamento del registro compreso tra il 6° e il 10° giorno dal termine previsto dal Bando.
Alto (5)	Uguale alla durata	Assenza di motivazioni o giustificazioni, per il ritardato aggiornamento del registro.	Ritardo dell'aggiornamento del registro compreso tra il 11° e il 15° giorno dal termine previsto dal Bando.

Condizione per l'esclusione: aggiornamento del registro oltre giorno il 15°giorno dal termine previsto dal Bando.

IM04- Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un numero minimo di giorni pari a 60 nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata (gg)
Basso (1)	Uguale alla durata	Periodo di permanenza ≥ 50 gg < di 60 gg	Uguale all'entità
Medio (3)	Uguale alla durata	Periodo di permanenza ≥ 40 gg < di 50 gg	Uguale all'entità
	Uguale alla durata	Periodo di permanenza ≥ 30 gg < di 40 gg	Uguale all'entità

Alto (5)			
---------------------	--	--	--

Condizioni per l'esclusione: periodo di permanenza < di 30 giorni

IM06- Redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante le aree e le relative specie botaniche interessate dall'intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione e il periodo di permanenza degli apiari, nel rispetto dell'impegno I04.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale all'entità	Ritardo nella presentazione della relazione aggiornata compreso tra 1 e 15 giorni	Uguale all'entità
Medio (3)	Uguale all'entità	Ritardo nella presentazione della relazione aggiornata compreso tra 16 e 30 giorni	Uguale all'entità
Alto (5)	Uguale all'entità	Ritardo nella presentazione della relazione aggiornata compreso tra 31 e 45 giorni	Uguale all'entità

CA2155 - Rispetto delle tempistiche di presentazione della domanda di pagamento.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata (gg)
---	----------------	---------------	--------------------

Basso (1)	Uguale alla durata	Ritardo della presentazione domanda di pagamento	Presentazione della domanda di pagamento oltre il termine previsto ed entro 10 giorni da tale termine.
Medio (3)	Uguale alla durata	Ritardo della presentazione domanda di pagamento	Presentazione della domanda di pagamento oltre il termine previsto, compresa tra l' 11° ed il 20° giorno da tale termine.
Alto (5)	Uguale alla durata	Ritardo della presentazione domanda di pagamento	Presentazione della domanda di pagamento oltre il termine previsto, compresa tra il 21° ed il 30° giorno da tale termine.

Condizione per l'esclusione: presentazione della domanda di saldo oltre il 30° giorno dal termine previsto.

GRIGLIA DEGLI ALTRI OBBLIGHI

OB84-Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Sempre media	Sussistenza di motivazioni o giustificazioni, per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore.	Invio della comunicazione di causa di forza maggiore, entro i 30 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa.
	Sempre media	Sussistenza parziale di motivazioni o giustificazioni, per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di	Invio della comunicazione di causa di forza maggiore, rapportate ad un ritardo

Medio (3)		forza maggiore.	compreso tra i 30 ed i 60 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa.
Alto (5)	Sempre media	Assenza di motivazioni o giustificazioni, per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore.	Invio della comunicazione di causa di forza maggiore, rapportate ad un ritardo superiore a 60 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa.

È consentito il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, solo per cause di "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" come disciplinato dall'art. 4 reg. UE 640/2014, comunicate entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

L'Autorità di Gestione del PSP

Dott. Fulvio Bellomo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)